



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 124

della Giunta comunale

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI TRENTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (D.M. 24.05.2012) - FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO QUADRIENNALE PRESUNTO EURO 3.318.620,80 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Il giorno 15.06.2020 ad ore 08.45 si è riunita, in videoconferenza presso la sede del Comune, la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Andreatta Alessandro
vicesindaco	Franzoia Mariachiara
assessori	Bungaro Corrado
	Gilmozzi Italo
	Maule Chiara
	Salizzoni Alberto
	Stanchina Roberto
	Uez Tiziano

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Andreatta Alessandro.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/132 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

atteso che il servizio di pulizia degli immobili comunali rientra tra i servizi diretti a garantire l'igiene e il decoro nei luoghi in cui si svolgono tra l'altro le attività istituzionali a cui va data continuità di erogazione. In particolare, caratteristica del servizio in commento è la presenza di elevata intensità di manodopera, la quale comporta significativa cautela ai fini dell'applicazione delle clausole sociali previste dalla lex specialis in materia di appalti. Inoltre, il D.M 24 maggio 2012 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" individua i criteri minimi ambientali da applicare nelle gare d'appalto inerenti questa categoria merceologica;

atteso che il servizio di pulizia è svolto attualmente dall'A.T.I. tra Miorelli Service S.p.a. (capogruppo) ed Euro & Promos FM S.p.a. (mandante) in ragione del contratto di appalto sottoscritto per il periodo dall'1 maggio 2011 al 30 aprile 2017 per una durata stabilita in sei anni e poi prorogato da ultimo fino al 30 giugno 2020;

preso atto che con la deliberazione della Giunta provinciale 14 ottobre 2016 n. 1795 e l'art. 36 ter 1, commi 4 e 5 della L.p. 23/1990, la Provincia autonoma di Trento ha individuato le categorie di beni e servizi ad elevata standardizzabilità tra le quali rientrava anche il servizio di pulizia e di conseguenza APAC, in qualità di centrale di committenza, ha provveduto a pubblicare, in data 11 settembre 2017, la gara concernente la "Convenzione per l'erogazione di servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale suddivisa in 19 lotti", di cui il lotto 3 dedicato esclusivamente al Comune di Trento, con il precipuo scopo di aggregare e rendere omogeneo ed economico l'acquisto del servizio sul territorio provinciale da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche (cfr. deliberazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti di data 25 luglio 2017 n. 35);

preso atto che a causa dei tempi di gestione della procedura APAC, in data 21 gennaio 2019 la Giunta comunale ha indicato di procedere all'indizione di una gara ponte e con deliberazione 27 maggio 2019 n. 100, la Giunta comunale ha fissato gli indirizzi per la definizione della procedura di gara al fine di garantire la continuità nell'erogazione del servizio, già prorogato fino al 30 giugno 2020. Con determinazione 13 giugno 2019 n. 40/52 del Servizio Beni comuni e gestione acquisti è stata indetta la gara ponte indicata;

preso atto:

- delle osservazioni formulate dalle OO.SS. sulle modalità ed i contenuti economici della gara ponte e della relativa Mozione del Consiglio comunale;
- delle modifiche normative intervenute e concernenti le clausole sociali (L.p. 30 ottobre 2019 n. 11) e la Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020 del 23 dicembre 2019 n. 12 che ha modificato l'art. 36 ter 1 della L.p. 23/1990;
- dell'emergenza sanitaria che ha fortemente compromesso la salute dei cittadini con il diffondersi della pandemia Covid-19 determinando una sostanziale modifica delle esigenze dell'Amministrazione in relazione al servizio di pulizia;

preso atto che la Giunta comunale con deliberazione 25 maggio 2020 n. 107 ha deciso di provvedere a revocare la gara ponte suddetta;

atteso che la revoca citata è stata comunicata ad APAC con nota del 28.05.2020 n. 114253 di protocollo; con tale nota è stato evidenziato che la Giunta comunale ha revocato la procedura ponte valutando in particolare, alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, l'interesse primario di rango costituzionale della tutela della salute pubblica ed individuale da garantire anche pro futuro e quindi anche in relazione alle prestazioni di cui all'affidamento del servizio di pulizia a seguito della scadenza del contratto in essere e che tali considerazioni, collegate alla verifica delle prestazioni oggi individuate negli atti della gara ponte, hanno fatto sì che dette prestazioni, complessivamente valutate, non risultassero più soddisfare le nuove esigenze emerse in relazione allo scatenarsi della pandemia;

considerato che nella stessa nota è stato altresì evidenziato che la Giunta comunale ha anche considerato l'ulteriore interesse pubblico relativo alla stabilità occupazionale in ragione dell'intervenuta modifica normativa sulle clausole sociali;

considerato che la predetta gara ponte riproduceva sostanzialmente lo stesso

impianto seguito nella definizione delle prestazioni e relative frequenze di intervento di cui al lotto 3 della stipulanda Convenzione APAC (cfr. già citata la deliberazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti 25 luglio 2017 n. 35), si è comunicato ad APAC con la nota già sopra citata che, per gli stessi motivi indicati nella deliberazione della Giunta comunale di revoca, il Comune di Trento non poteva più considerarsi disponibile all'adesione alla stipulanda Convenzione APAC. In tal senso è stata data ad APAC immediata comunicazione di tale decisione dell'Amministrazione anche in considerazione dello stato della procedura ancora in essere, per cui la convenzione non è ancora disponibile;

vista la vigente formulazione, in vigore dal 01.01.2020 dell'art. 36 ter 1 della L.p. n. 23/1990, che prevede rispettivamente:

- al comma 5: “L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata. Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies della Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016” e quindi, tra l'altro, nel caso di appalti ad alta intensità di manodopera;
- al comma 6, tra l'altro “Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP S.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5.”;

vista la nota di data 01.06.2020 n. 116331 di protocollo con la quale il competente Servizio Beni comuni e gestione acquisti ha comunicato gli elementi per l'indizione della nuova procedura come di seguito meglio specificato;

dato atto che la durata dell'appalto è stata definita in 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriore 1 (uno) anno in ragione delle caratteristiche del servizio oggetto della procedura e considerando il superamento della logica della gara ponte come sopra descritto;

dato atto che il Servizio di merito quantifica l'importo annuale dell'appalto in euro 829.655,20 (I.V.A. esclusa), di cui euro 828.480,20 (I.V.A. esclusa) soggetti a ribasso ed euro 1.175,00 per oneri di sicurezza relativi a rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

dato atto altresì che, a partire dall'importo annuo sopra indicato, il Servizio Beni comuni e gestione acquisti, ai fini dell'art. 6, comma 1 della L.p. n. 2/2016 e s.m., quantifica nella nota da ultimo citata il valore complessivo dell'appalto in euro 5.973.517,44 (I.V.A. esclusa), così costituito:

- l'importo di euro 3.318.620,80 (I.V.A. esclusa) per il servizio di pulizia previsto dal capitolato per il periodo dell'affidamento di quattro (4) anni;
- l'importo di euro 829.655,20 (I.V.A. esclusa) per l'eventuale opzione di rinnovo per ulteriori un (1) anno di affidamento;
- l'importo di euro 829.655,20 (I.V.A. esclusa) relativo all'eventuale opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di un (1) anno;
- l'importo di euro 995.586,24 (I.V.A. esclusa) per le eventuali variazioni del quinto d'obbligo;

considerato che l'importo indicato tiene conto:

1. della superficie netta su cui deve svolgersi il servizio;
2. di tutte le componenti dei costi del servizio che l'Impresa è tenuta a sostenere al fine di rendere tutte le prestazioni previste nel capitolato speciale e le migliorie indicate nell'offerta tecnica, compreso ovviamente il costo della manodopera di euro 695.923,37 calcolato sull'importo complessivo annuale a base d'asta (nella percentuale pari al 84%);
3. dei costi generali della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, quantificati in euro 1.175,00 dal R.S.P.P.;

dato atto che nella predisposizione del Capitolato e nella documentazione di gara, il Servizio di merito ha tenuto conto:

1. delle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e precisamente le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m. e delle procedure interne previste dal sistema di gestione della sicurezza del Comune di Trento;

2. dell'art. 7 ter della L.p. 2/2020 e dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 6 maggio 2020 prot. n. 250299, dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, che sono riconosciuti dall'Amministrazione quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tali costi non sono oggi quantificabili in ragione del fatto che dipendono strettamente dalle scelte organizzative dell'aggiudicatario nonché dall'andamento della diffusione del virus e pertanto per la loro quantificazione si è fatto rinvio ad un momento antecedente l'avvio dell'esecuzione del servizio;
3. della tematica ecocompatibile che impegni tra l'altro le ditte ad utilizzare obbligatoriamente prodotti ecocompatibili per l'esecuzione del servizio richiesto, alla luce dei CAM – Criteri ambientali minimi (D.M. 24.05.2012);

dato atto che il competente Servizio comunica nella nota sopra citata che ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.p. 2/2020, così come modificato dalla L.p. 3/2020, per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza, le Amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tuttavia, l'art. 2, comma 2 della L.p. 2/2020 attribuisce alle Amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di utilizzare le procedure di affidamento previste dall'ordinamento vigente, anche in alternativa a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo;

ritenuto che, in tale prospettiva, il Servizio Beni comuni e gestione acquisti, reputa opportuno procedere all'indizione della procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per i motivi di seguito indicati, nel rispetto del principio della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche, allo scopo di garantire la massima apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati in condizioni di parità; tanto anche in ragione delle particolari circostanze che portano all'indizione della procedura in parola ed in particolare considerando l'eventuale possibilità di partecipazione anche per tutti i soggetti che avevano presentato offerta nella procedura di gara revocata;

visto l'elaborato denominato Capitolato redatto dal Servizio Beni comuni e gestione acquisti che costituisce il progetto di servizio e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente tra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà la gara;

posto che il competente Servizio nella nota sopra citata comunica di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che permette di valutare l'offerta sulla base degli elementi qualitativi riconducibili alle modalità gestionali del servizio. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risponde sia al preciso dettato normativo sia all'esigenza di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla capacità gestionale indicata nel progetto proposto dai partecipanti di gara. Tale criterio consente di valorizzare alcuni aspetti, differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità; il Servizio competente ritiene quindi di attribuire complessivamente 100 punti di cui 85 per l'offerta tecnica e 15 per l'offerta economica (come meglio specificato nel prosieguo), anche alla luce delle recenti modifiche normative (L.p. n.11/2019) di cui all'art. 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m. che impone l'attribuzione di un peso massimo pari al 15% per l'offerta economica nei servizi ad alta intensità di manodopera;

ritenuto che il Servizio di merito precisa che, relativamente alle specifiche di gara si è reputato opportuno fare riferimento ai parametri della gara APAC, così come già fatto in sede di progettazione della gara ponte ora revocata, salvo quanto di seguito indicato in ordine alle prestazioni valutate alla luce dell'emergenza sanitaria. In particolare i predetti parametri della gara APAC sono stati considerati in relazione all'innovazione ivi riportata sia per quanto riguarda i prezzi per il calcolo della base d'asta, comprensivi di tutti i costi diretti ed indiretti relativi ai servizi previsti nel Capitolato, sia per la valutazione delle prestazioni dal punto di vista della attività e della qualità; ciò scaturisce da un'analisi costi/benefici che predilige il concetto di pulito/sporco in luogo della frequenza nell'esecuzione del servizio prestato, ottenendo così uno risparmio economico ed al contempo un miglioramento qualitativo del servizio. Per quanto riguarda l'individuazione delle prestazioni, alla luce delle necessità di tutela della salute collegate alla diffusione del virus COVID-19, si è provveduto alla revisione delle prestazioni di cui alla gara ponte individuando la necessità di nuove prestazioni collegate all'esigenza di disinfezione in particolare per quanto riguarda

pavimenti, attrezzature e superfici piane ad alta frequenza di contatto;

visto l'art. 9, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che attribuisce alla Giunta comunale la competenza a stabilire gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con aggiudicazione discrezionale, ossia con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

preso atto che il Servizio di merito comunica, in ragione di quanto disposto dall'art. 7 della L.p. 2/2016 e s.m., che l'appalto è costituito da un unico lotto non suddivisibile al fine di garantire l'omogeneità e l'unitarietà della prestazione ed evitare la frammentazione gestionale e organizzativa del servizio alla luce delle caratteristiche, delle esigue dimensioni di gran parte degli spazi ed edifici oggetto dell'appalto e della relativa dislocazione su tutto il territorio comunale;

preso atto che il Servizio Beni comuni e gestione acquisti nella nota sopra citata propone di suddividere i 100 punti dell'offerta tecnica nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 17 della L.p. 2/2016 e s.m. come di seguito:

1. offerta tecnica: punteggio massimo 85 punti;
2. offerta economica: punteggio massimo 15 punti;

rilevato che la proposta del Servizio di merito prevede che gli 85 punti riservati all'offerta tecnica siano ripartiti come di seguito:

	ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
A	Qualità della struttura organizzativa del personale	15
B	Qualità del servizio	35
C	Qualità delle funzioni di supporto del servizio	21
D	Sistema di auto-verifica degli standard di qualità del servizio	10
E	Efficacia delle misure finalizzate a ridurre l'impatto ambientale	4

atteso che al fine dell'attribuzione del punteggio il Servizio Beni comuni e gestione acquisti propone di attribuire ai singoli elementi dell'offerta tecnica come di seguito specificato:

- per i sub-elementi A1.1, A1.2, B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 e C1.1 l'attribuzione del punteggio avverrà facendo riferimento a criteri puramente matematici secondo quanto espressamente indicato nelle relative voci;
- per tutti gli altri sub-elementi che comportano una valutazione discrezionale l'attribuzione del punteggio avviene assegnando a ciascuno di essi un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 (attraverso la media dei coefficienti dei singoli commissari). Una volta attribuito il coefficiente, il punteggio viene assegnato moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio fissato per il sub-elemento in questione;

rilevato che, al termine delle operazioni sopra descritte, si procede alla riparametrazione del punteggio stesso relativamente a ciascuno dei 5 elementi (A,B,C,D,E) dell'offerta tecnica: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per lo stesso, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio riparametrandolo in modo proporzionale. Una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta, si procede infine alla riparametrazione finale del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (85), mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio in modo proporzionale. La possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, inoltre permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo di 15;

rilevato che il Servizio competente propone altresì l'introduzione di una soglia di sbarramento, in base alla quale le offerte che non ottengono in sede di valutazione un punteggio complessivo pari o superiore a 40 su 85 a seguito della riparametrazione suddetta, sono escluse dalla gara in quanto un punteggio così basso per la parte tecnica individua un'offerta qualitativamente non idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi gestionali dell'Amministrazione;

preso atto che il Servizio competente, relativamente ai criteri sopra individuati, precisa che sono stati considerati in relazione alla specifica del servizio offerto, considerando che risulta in questo contesto particolarmente rilevante la modalità organizzativa e gestionale del servizio;

dato atto, altresì, che rispetto all'offerta tecnica, nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati individuati gli elementi qualificanti per una progettazione gestionale. La suddivisione degli 85 punti è molto dettagliata e tesa a valorizzare gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara. L'offerta tecnica si compone di voci tese ad assicurare la migliore prestazione del servizio di pulizia, anche attraverso la gestione delle emergenze e sostituzione degli addetti, in particolar modo in situazioni di pericolo come quella scaturita dalla diffusione della pandemia Covid-19 e che pertanto gli elementi di valutazione sono tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue caratteristiche intrinseche e funzionali e alle modalità di erogazione del servizio, in linea pertanto con le Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con deliberazione dell'A.N.A.C. 21 settembre 2016 n. 1005;

ritenuto che il Servizio di merito comunica che i criteri individuati dalla L.p. 2/2020 s.m., che secondo tale legge possono essere eventualmente utilizzati anche nelle procedure per l'affidamento di servizi e forniture in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto e riguardanti aspetti relativi ai subappalti ed alle forniture, risultano in questa procedura non pertinenti visto l'oggetto dell'appalto in questione e considerata l'esigenza di concentrare la valutazione sugli aspetti qualitativi del servizio come sopra indicati;

considerato che per l'attribuzione dell'offerta economica si applica la formula prevista dal Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg. Tale formula già prevista per servizi ad alta intensità di manodopera, è ora obbligatoria anche ai sensi della L.p. 2/2020. Tale formula tiene conto peraltro del punteggio complessivamente riservato alla parte tecnica ed alla parte economica dell'offerta in funzione della necessità particolarmente sentita dal legislatore di temperare la premialità ai ribassi eccessivi con l'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi.

dato atto che, in conformità all'art. 26 della L.p.: 2/2016 s.m., il subappalto è ammesso per le prestazioni aggiuntive, prestazioni a richiesta e per il servizio di presidio di pulizia, per le motivazioni di cui alla sopra citata nota del Servizio competente di data 01.06.2020 e che saranno dettagliate nella successiva determinazione del medesimo Servizio;

dato atto che per il presente appalto ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L.p. 2/2016 e s.m. e della deliberazione provinciale 14 ottobre 2016 n. 1796, si applicano le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal CCNL per i Dipendenti di Imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi;

considerato che ai sensi dell'art. 32, comma 4 della L.p. 2/2016 s.m. il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario. L'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa, con riguardo alla retribuzione complessiva, nonché dal contratto individuale di lavoro, con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro, esistenti a una data antecedente la scadenza del precedente contratto di appalto, individuata dagli atti di gara. E' fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo alle innovazioni tecnologiche e alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto;

rilevato che l'appalto prevede, con riferimento all'art. 32, comma 3 della L.p. 2/2016 e ferma restando l'applicazione di quanto al comma 4 dello stesso articolo, l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991 nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo;

tenuto conto che l'art. 32 della L.p. 2/2016 al comma 4 septies prevede, nell'ambito dell'attività di programmazione degli affidamenti, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, l'effettuazione di un esame congiunto con le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli

imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e la qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera;

atteso che con nota prot. n. 116303 di data 01.06.2020 sono state informate le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle categorie imprenditoriali della gara in essere, dell'applicazione delle clausole di cui all'art. 32 della L.p. 2/2016 s.m., delle principali informazioni relative all'appalto, con particolare riferimento alle tematiche inerenti il personale, rimanendo nel contempo a disposizione per ulteriori chiarimenti e proponendo un incontro per il giorno 04.06.2020 al fine di effettuare l'esame congiunto di cui sopra o consentendo, in alternativa, di presentare entro la medesima data eventuali osservazioni per iscritto;

atteso che, in data 04.06.2020 il Servizio di merito ha comunicato con nota prot. 118190 che il programmato incontro di cui sopra non si è tenuto in quanto nessuno dei soggetti convocati ha manifestato interesse a presenziare e che è pervenuta un'unica nota di riscontro (prot. n. 118176 di data 4 giugno 2020) da parte dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia autonoma di Trento con cui è stato comunicato di non avere particolari osservazioni di merito, prendendo atto della decisione assunta;

atteso che il Servizio di merito propone di inserire nel disciplinare di gara, al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, le seguenti clausole:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso le offerte economiche siano superiori all'importo di gara;
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica; solo se poi gli stessi punteggi parziali di prezzo e offerta tecnica saranno anch'essi uguali, si procederà con sorteggio in seduta pubblica;

rilevato che, ai sensi dell'art. 113 bis del Codice dei contratti, il termine di pagamento viene fissato dall'Amministrazione comunale in 50 giorni. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di Legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli Enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo \geq 40.000,00 euro parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione (triennio 2020-2022);

ritenuto, in merito, di aderire alle proposte del Servizio Beni comuni e gestione acquisti per come sopra indicate perché consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione garantendo alla stessa un servizio pienamente confacente alle sue necessità pur nella ricerca del contenimento della spesa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 2/2020 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi);
- le note di data 01.06.2020 prot. n. 116331 e di data 04.06.2020 prot. n. 118190 del Servizio Beni comuni e gestione acquisti;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. per consentire l'immediato avvio della procedura di gara onde garantire la conclusione della stessa in tempi tali da assicurare il prima possibile l'avvio del servizio secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Beni comuni e gestione acquisti si stabilirà di procedere all'affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in disponibilità del Comune di Trento a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (D.M. 24.05.2012), mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m.;
2. di fissare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto del servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in disponibilità del Comune di Trento a ridotto impatto ambientale e conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (D.M. 24.05.2012) aderendo integralmente alle proposte del Servizio Beni comuni e gestione acquisti;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Andreatta

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI TRENTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (D.M. 24.05.2012) - FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO QUADRIENNALE PRESUNTO EURO 3.318.620,80 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 i Componenti Andreatta, Franzoia, Bungaro, Gilmozzi, Maule, Salizzoni, Stanchina, Uez

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 15.06.2020

Il Segretario Generale
Dott.ssa Moresco Lorenza
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 132 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI TRENTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (D.M. 24.05.2012) - FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO QUADRIENNALE PRESUNTO EURO 3.318.620,80 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 4 giugno 2020

Area Tecnica e del territorio
Il Dirigente
arch. Ennio Dandrea
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 132 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE DI TRENTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (D.M. 24.05.2012) - FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA - IMPORTO QUADRIENNALE PRESUNTO EURO 3.318.620,80 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 05.06.2020